

FONDAZIONE CRESCI@MO

- STATUTO -

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Cresci@Mo**", con sede in Modena. La Fondazione ha durata illimitata. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni, disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti nel territorio della Regione Emilia Romagna al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della rete di supporto alle attività della Fondazione stessa.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione nasce per volontà del Comune di Modena con lo scopo di gestire, attraverso un modello innovativo, i servizi scolastici ed educativi rivolti alla fascia di età 0/6 anni, raccogliendo e sviluppando l'esperienza maturata dal Comune di Modena nell'organizzazione e nella gestione dei servizi per l'infanzia.

La Fondazione agisce perseguendo la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i bambini e le bambine, promuovendone lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e del senso di cittadinanza e valorizzando le dimensioni affettiva, cognitiva e sociale, nel rispetto delle fasi di sviluppo e delle specificità individuali.

La Fondazione promuove la partecipazione dei lavoratori, riconoscendo la centralità del ruolo degli educatori e degli insegnanti nella costruzione e nella realizzazione del progetto educativo.

La Fondazione, inoltre, riconoscendo i genitori dei bambini e delle bambine quali primi interlocutori del progetto educativo, stimola, valorizza e tutela il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione delle famiglie.

La Fondazione gestirà le strutture che saranno progressivamente individuate dal Comune di Modena, garantendo:

- l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi ausiliari;
- la riscossione delle rette di frequenza;
- l'ottenimento della parità scolastica ai sensi della legge 62/2000 per le scuole gestite.

La Fondazione provvede all'erogazione dei servizi scolastici ed educativi attraverso l'assunzione, unicamente in via diretta, degli insegnanti di sezione e degli educatori di sezione.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi fini e tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- stipulare convenzioni e contratti necessari o utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, beni immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche e società, concedendo le opportune garanzie;
- amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- partecipare ad associazioni, consorzi, società, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori del settore di riferimento;
- svolgere attività formativa, nonché di ricerca con riferimento ai propri ambiti di attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle leggi collegate.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori aderenti;
2. dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;
3. dagli eventuali avanzi di gestione;
4. da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Art. 7 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea;
4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Sostenitori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione e il programma delle attività devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Il bilancio di esercizio o bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in ossequio alle norme tempo per tempo vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile.

E' vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore originario;
- Fondatori aderenti;
- Sostenitori.

Art. 10 - Fondatori

E' Fondatore originario il Comune di Modena, che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori aderenti, successivamente alla costituzione, esclusivamente le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o gli organismi di diritto pubblico che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate dall'Assemblea.

Art. 11 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, nella misura minima definita dall'Assemblea, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche personale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

La qualifica di sostenitore dura per il tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per il quale risulta prestata l'attività a favore della Fondazione. Con apposito regolamento interno potranno essere istituite particolari categorie di Sostenitori e regolamentati i rapporti fra i Sostenitori e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia ed attiva partecipazione.

Art. 12 - Esclusione e recesso

L'Assemblea decide, con la maggioranza assoluta dei voti, l'esclusione dei Fondatori aderenti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri e organi della Fondazione;

Nel caso di persone giuridiche o enti l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo verificatasi;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Coloro che abbiano receduto, o che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Il Fondatore originario non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Revisore contabile.

Art. 14 – Requisiti soggettivi dei componenti degli organi

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piena capacità civile.

Non possono far parte degli organi:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, legge 55/90 lett. a) b) c) d) e f).

I componenti degli organi della Fondazione, qualora e in qualunque momento perdano i requisiti di cui al presente articolo, decadono con dichiarazione dell'assemblea, se componenti dell'assemblea stessa, o con dichiarazione del soggetto che li ha nominati, nei restanti casi.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, personalmente o per conto di parenti fino al 3° grado ovvero di terzi

(ivi comprese le società e fondazioni di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione, pena la decadenza dalla carica.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea della Fondazione è composta dal Fondatore originario, dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori, che hanno tutti diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa.

Hanno diritto di voto il Fondatore originario e i Fondatori aderenti in regola con gli obblighi contributivi derivanti dalla loro qualifica.

Ai Fondatori tutti spetta un voto ogni 1.000 euro di contributi versati al fondo di dotazione. Al Fondatore originario spetta, in ogni caso, un numero di voti pari alla metà più uno dei voti complessivi.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea, con diritto di parola e senza diritto di voto, anche i rappresentanti dei genitori dei bambini e delle bambine che frequentano le strutture gestite dalla Fondazione e i dipendenti della Fondazione. Le modalità di partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti dei genitori sono definite con apposito regolamento interno.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, a maggioranza, può adottare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i Fondatori, ai Sostenitori e al Revisore contabile. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviato mediante posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso dovrà essere inoltrato anche alle strutture gestite dalla Fondazione, le quali provvederanno a darne informazione ai genitori dei bambini e delle bambine e ai dipendenti.

L'Assemblea, in via permanente o di volta in volta, nomina un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo quelle concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, le quali sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti e previo parere obbligatorio e non vincolante espresso dai Consigli di Gestione delle strutture gestite dalla Fondazione tramite un rappresentante da loro individuato.

Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea competono:

1. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e del programma delle attività;
2. l'approvazione del bilancio di esercizio;
3. l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
4. la determinazione delle contribuzioni al fondo di dotazione e al fondo di gestione necessarie per richiedere la qualifica di Fondatore aderente;
5. la determinazione delle contribuzioni necessarie per richiedere la qualifica di Sostenitore;
6. l'attribuzione della qualifica di Fondatore aderente e di Sostenitore;
7. la deliberazioni in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili
8. la nomina del Revisore contabile e la determinazione del relativo compenso;
9. l'eventuale nomina del Direttore della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
10. la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
11. la deliberazione in merito allo scioglimento della fondazione;
12. la deliberazione su ogni altra questione che le venga sottoposta.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è nominato dal Fondatore originario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della Fondazione.

Inoltre, qualora non sia nominato un Direttore, il Presidente:

- a) dirige l'attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- b) è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- c) predisporre proposte, progetti e programmi di lavoro, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 19 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri quattro componenti nominati dal Fondatore originario. Due dei quattro componenti saranno individuati dal Fondatore originario all'interno di una rosa di nominativi

proposta dal Coordinamento dei Consigli di Gestione. Tale rosa sarà espressa dai genitori dei bambini e delle bambine frequentanti le strutture gestite dalla Fondazione, con priorità ai genitori dei Consigli di Gestione delle scuole stesse.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Costituisce specifica causa di decadenza dalla carica, limitatamente ai due componenti individuati fra i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti le strutture gestite dalla Fondazione, la conclusione del percorso scolastico del proprio figlio nelle strutture stesse.

Il componente del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora un componente del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza, il Fondatore originario provvede, con le modalità sopra descritte, alla nomina del suo sostituto, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei restanti membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno altri due componenti, mediante avviso scritto da recapitare a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di tre giorni.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, in via permanente o di volta in volta, nomina un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 21 - Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione della Fondazione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione e del programma delle attività o con altri specifici atti.

In particolare il Consiglio predispone tutti gli atti di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio, nell'ambito delle proprie competenze, può affidare incarichi specifici a singoli Consiglieri.

Art. 22 – Gratuità delle cariche

Le cariche di Presidente, di componente dell'Assemblea e di componente del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 23 - Revisore Contabile

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile.

Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e del Consiglio di amministrazione convocate per esaminare la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio di esercizio, nonché alle riunioni dell'Assemblea.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il Revisore può essere riconfermato per due volte.

Art. 24 - Direttore

L'Assemblea può nominare un Direttore della Fondazione, scegliendolo tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità.

Non potrà essere nominato Direttore colui che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 15 comma 1, legge 55/90 lett. a) b) c) d) e f).

Qualora nominato, il Direttore:

- a) dirige l'attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di amministrazione;
- b) è responsabile dell'organizzazione e del personale;
- c) predisporre proposte, progetti e programmi di lavoro, volti al conseguimento degli scopi della Fondazione, in collaborazione con il Presidente;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Clausola arbitrale

Eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati uno per ciascuno dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dal presidente del Tribunale di Modena su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale decide in via irrituale secondo equità, omissa ogni e qualsiasi formalità, che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie, nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 26 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per decisione dell'Assemblea.

Con la decisione di scioglimento l'Assemblea provvede anche all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, stabilendo i loro poteri e il loro eventuale compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa l'intero patrimonio sarà devoluto al Comune di Modena per il soddisfacimento di finalità analoghe a quelle della disciolta Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità, in base a decisione dell'Assemblea sottoposta all'approvazione della competente autorità tutoria.

Art. 27 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.